

MA DAVVERO L'INFEZIONE DA COVID-19 È INDENNIZZABILE COME INFORTUNIO?

Contributo a cura di Nicolo' Juvara

13 giugno 2022

Un recente sentenza del Tribunale di Torino, del gennaio 2022, ha riaperto il dibattito sull'indennizzabilità in ambito infortunistico privato del decesso o comunque delle lesioni corporali ascrivibili a infezione da Covid-19, che era rimasto sotto traccia per due anni, a seguito della legislazione emergenziale che, ai fini esclusivi della copertura fornita dall'INAIL, aveva affermato l'equiparazione dell'infezione da Covid-19 ad infortunio. La sentenza in questione, al momento, esprime una posizione isolata e difforme da svariate pronunce emesse sul tema da altri giudici di merito, anche in tempi più recenti. Essa si fonda essenzialmente sulle risultanze delle valutazioni medico legali svolte dal CTU incaricato nel procedimento in questione ed è stata accolta con favore da quei commentatori che si rifanno principalmente alla dottrina medico-legale.

Una parte della dottrina medico legale ha da tempo equiparato la causa violenta, ossia uno degli elementi che, unitamente al carattere fortuito ed esterno della causa stessa, contraddistinguono l'evento lesivo che dà luogo ad un infortunio (secondo la definizione di infortunio di prassi utilizzata nella contrattualistica assicurativa), con la causa virulenta. In altre parole, l'infezione virale, specie laddove la carica infettiva dell'agente virale sia di per sé idonea a produrre lesioni corporali, avrebbe natura violenta e per questa ragione l'infezione da Covid-19 costituirebbe un infortunio indennizzabile ai sensi di polizze assicurative private.

Vale tuttavia la pena ricordare come l'equiparazione proposta da tale dottrina medico legale in passato venne ripresa anche dalla giurisprudenza al solo fine di assicurare la copertura INAIL a favore di lavoratori colpiti da infezioni virali, batteriche e parassitarie per ragioni di lavoro, che diversamente, non essendo tali infezioni comprese tra le malattie professionali di cui alle tabelle ministeriali in vigore alla fine del secolo scorso, non avrebbero ricevuto tutela alcuna. Si trattava, cioè, di un mero aggiramento giurisprudenziale, dettato da legittime ragioni di giustizia sociale, ma che, oggi, con l'aggiornamento delle tabelle ministeriali che comprendono, come malattia professionale, anche tali contagi, non ha più ragione d'essere.

Dal punto di vista legale, vengono poi in considerazione due ulteriori aspetti:

- a) ai fini privatistici, l'infortunio richiede necessariamente, oltre alla causa fortuita, esterna e violenta (o virulenta che sia), anche l'occorrenza di un evento lesivo e che tale evento possa essere individuato, per momento, luogo e modalità di occorrenza. Il che, francamente, nel caso di un contagio da Covid-19 non sembra sempre possibile;
- b) almeno in relazione alle polizze assicurative private stipulate antecedentemente allo scoppio della pandemia, l'infezione da Covid-19 era certamente rischio non conosciuto né conoscibile dalle parti: come si possa ora pretendere che, in un contratto tra privati, disciplinato da norme contrattuali che espressamente non prendono in considerazione le infezioni in generale né, tanto meno, il Covid-19 in particolare, l'assicuratore sia tenuto a coprire un rischio non considerato ab origine e per il cui trasferimento all'assicuratore il contraente non ha pagato alcun premio, resta un mistero.

A prescindere da ogni considerazione circa la discutibile equiparazione tra causa violenta e causa virulenta e dal rilievo che, almeno sinora, nessuno si è mai sognato di indennizzare le malattie infettive in forza di una polizza infortunio (se per quelle infezioni contratte in conseguenza di altro infortunio), quest'ultima considerazione è a mio avviso decisiva, al fine di escludere l'indennizzabilità dell'infezione da Covid-19 come infortunio nell'ambito delle coperture assicurative private. Ciò a meno di non richiedere, ancora una volta, alle imprese assicurative di svolgere un ruolo di ammortizzatore sociale che certamente ad esse non spetta.